

□ Interrogazione n. 443

presentata in data 29 giugno 2017

a iniziativa del Consigliere Maggi

“Asur – Indizione nuova procedura concorsuale per la copertura di n. 6 posti di Dirigente amministrativo. Richiesta chiarimenti per il mancato utilizzo di graduatorie vigenti”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- Con determina del Direttore generale Asur n. 184 del 29 marzo 2017 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Amministrativo;
- Il medesimo bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Concorsi ed esami, del 17 giugno 2017;
- La legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) articolo 1, comma 219 rende indisponibili i posti dirigenziali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma della p.a contenuta nella legge n. 124/2015, e che il successivo comma 224 esclude da tale applicazione il personale dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale non contemplando anche la relativa dirigenza amministrativa;
- Tuttavia l'assessore competente in risposta ad una interrogazione della Consigliera Pergolesi, presentata in data 16 settembre 2016, affermava la non applicabilità alla dirigenza amministrativa del SSN dell'articolo 1, comma 219, della legge n. 208/2015;

Rilevato che:

- Nel documento istruttorio si precisa che si è a conoscenza del contenuto dell'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 30 dicembre 2016, in base al quale *“Al fine del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa, ferma restando la durata di validità delle graduatorie prevista dalla normativa statale, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), come modificato dall'articolo 14 di questa legge, previa programmazione delle assunzioni, prima dell'indizione di un concorso pubblico e nei limiti della propria dotazione organica ricoprono, fatte salve particolari necessità adeguatamente motivate, i posti vacanti e disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente posizione contrattuale approvate dai soggetti di cui al medesimo comma 3.”*
- Tra i soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 37/2012 sono indicati, tra altro, anche gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e pertanto, l'indizione di un nuovo concorso che deroghi all'utilizzo di idonei presenti nelle graduatorie di pubblici concorsi per pari o equivalente posizione contrattuale deve essere supportata da *“particolari necessità adeguatamente motivate”*;
- Nella citata determina n. 184 si rileva che presso l'Azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Ancona è vigente la graduatoria, approvata con determina dirigenziale n. 1136 del 6 dicembre 2016, formata a seguito di espletamento di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo per la S.O. Controllo di Gestione;
- Nella medesima determina n. 184 si giustifica il mancato utilizzo della graduatoria vigente presso l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona evidenziando che *“la procedura in parola abbia inteso conseguire professionalità con specifica preparazione e formazione finalizzata al settore del Controllo di Gestione, selezionando un profilo professionale da*

adibire alla relativa funzione, laddove invece le necessità di ASUR si riferiscono a differenti settori di attività amministrativa dell'area ATL, di talchè la detta graduatoria non risulta utilizzabile, essendo necessario selezionare professionalità rispondenti all'esigenza di più ampia competenza amministrativa"; si osserva ancora, nel medesimo documento istruttorio, che "quanto alla Regione Marche, occorre evidenziare che le graduatorie approvate con decreti n. 23/SGG del 25/11/2013 e n. 2/DGCR del 22/02/2016, relative a procedure concorsuali per titoli ed esami per la copertura di posti di Dirigente, non risultano utilizzabili da ASUR in quanto i relativi requisiti di ammissione non prevedono titoli di studio specialistici";

Considerato che:

- La motivazione adottata a sostegno della scelta discrezionale dell'amministrazione di non utilizzare le vigenti graduatorie indicate non sembra essere a dimostrazione di "*particolari necessità adeguatamente motivate*" come richiesto dall'articolo 13 della legge regionale n. 37/2016, al contrario sembra un modo per aggirare il dettato normativo;
- La disciplina concorsuale seguita per la definizione della graduatoria da parte dell'Azienda ospedali Riuniti di Ancona è la medesima, senza alcuna modifica né formale né sostanziale, utilizzata dall'Asur per bandire la procedura concorsuale per la copertura di n. 6 posti dirigenziali. Entrambi i bandi, infatti, riproducono fedelmente i contenuti del DPR 10 dicembre 1997, n. 483, Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, sia per quanto riguarda i titoli di studio richiesti, le prove d'esame che la valutazione dei titoli.

Osservato che:

- L'orientamento della giurisprudenza amministrativa, come già evidenziato in altri atti ispettivi, riconosce un generale favore per l'utilizzo di graduatorie di idonei, allo scopo della chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 28 luglio 2011 n. 14; T.A.R. Umbria, sezione prima, sentenza 10 giugno 2016 n. 494).

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per conoscere:

- Le ragioni e le motivazioni di carattere giuridico che sono poste a fondamento della scelta del Direttore generale dell'ASUR di procedere all'indizione di nuova procedura concorsuale, come richiamata in premessa, nonostante le graduatorie attualmente vigenti per il profilo di dirigente amministrativo negli Enti pubblici sopra indicati,
- Se non ritiene che tale azione discrezionale del Direttore Generale sia contraria ai principi di contenimento della spesa pubblica e a quelli previsti dall'articolo 97 della Costituzione.
- Se ritiene opportuno e come eventualmente intende intervenire per garantire il rispetto dell'articolo 13 della legge regionale n. 37/2016.